



PROVINCIA DELLA SPEZIA
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO VIABILITA'

**PROGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO CURVE SULLA STRADA
PROVINCIALE S.P.n° 8 "Martinello – Calice – Villagrossa –
Borseda – Veppo – bivio Rocchetta/Suvero"**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Importo a base di appalto : €. =**130.850,00**
Oltre oneri della sicurezza per €. 5.350,00

Il presente atto consta di n.
30 fogli numerati

La Spezia, li Settembre 2008
Agg. Gennaio 2009

Visto per lo schema di contratto
(art.45, D.P.R. 445/2000)
(Dott.ssa Roberta Del Turco)

I PROGETTISTI

(Geom. Fabrizio Brunetti)

(Geom. Matteo Ricci)

Visto ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 554/2000
IL R.U.P.
(Dott. Ing. Galletto P.G.)

SCHEMA DI CONTRATTO (art.45, D.P.R. 445/2000)

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la rettifica di curve lungo la strada provinciale S.P.n°8 "Martinello – Calice al Cornoviglio – Villagrossa – Borseda – Veppo – bivio Rocchetta/Suvero".

L'aggiudicazione dei lavori di cui al presente schema di contratto e al Capitolato Speciale d'Appalto sarà effettuata ai sensi dell'art. 82, comma 2, punto a) del d.lgs. 163/2006 (d'ora in avanti indicato come "c.u.") per contratto da stipulare a misura adottando il criterio di aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad Euro 130.850,00 a base d'asta (dicansi Euro Centotrentamilaottococinquanta/00), oltre Euro 5.350,00 per Oneri della sicurezza, oltre IVA, come risulta dal prospetto riportato nel C.S.A. all'art.1.

ART. 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA.

Gli operatori economici vengono a conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) a cui intendono prendere parte attraverso l'avviso pubblico, la lettera di invito o qualunque richiesta formale o informale di offerta.

Non è dovuto, per il presente contratto, alcun contributo all'Autorità di vigilanza.

ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto (artt. 5, commi 7 e 8 e art.131, comma 3, c.u.), oltre al Capitolato generale, gli elaborati di progetto e l'offerta economica presentata in sede di gara, il presente schema di contratto, nonché il Capitolato speciale di appalto integrato dal Capitolato speciale tipo redatto dal Ministero LL.PP. In particolare, relativamente ai lavori edili, l'ultima ristampa del Capitolato speciale tipo (approvato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore LL.PP. con atto n. 170 del 14 dicembre 1990) risale al 1994; da allora sono state pubblicate molteplici versioni non ufficiali, allo scopo di adeguare le disposizioni di detto Capitolato a leggi e norme tecniche sopravvenute; la Stazione appaltante, pertanto, considera valido il solo testo, aggiornato, conservato agli atti del Servizio viabilità della Provincia e liberamente consultabile dalle imprese, previa richiesta telefonica al n. 0187/742324. Altrettanto dicasi del Capitolato speciale tipo sui lavori stradali, la cui versione di riferimento è liberamente consultabile dall'impresa previo contatto con il Servizio viabilità della Provincia.

Fanno inoltre parte del contratto d'appalto, per le disposizioni ancora compatibili con la vigente normativa, i piani di sicurezza previsti dall'art. 131, c.u., il DUVRI (se previsto dalla normativa vigente) e il cronoprogramma.

L'Impresa è inoltre vincolata:

- al Capitolato speciale tipo (Min. LL.PP.), nei limiti di cui al precedente periodo, e, per quanto non disciplinato dal Capitolato speciale, al Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto 19 aprile 2000, n. 145, che non si allega, come consentito dall'art. 110 D.P.R. 554/1999;
- alle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti;
- alle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione Liguria;
- alle norme UNI;

ART. 5

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per la parte ancora vigente;
- il codice unico D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, parte vigente, per quanto compatibile con il D.Lgs.163/2006;
- D.P.R. 554/1999 e s.m.i. per le parti non abrogate dal codice e per quanto con esso compatibili;
- D.P.R. 34/2000 e s.m.i. per quanto compatibile con il c.u.;
- leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni (per le parti non abrogate dal Codice), legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; D.Lgs. 8 settembre 1994, n. 490, per la parte ancora vigente; D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D.Lgs. 81/2008;
- D.M. 14 giugno 2000, n. 284;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. e D.Lgs. 528/1999;
- Le norme emanate dal CNR, le norme C.E.I. e le tabelle CEI - UNEL

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

In caso di discordanza tra documenti facenti parte del contratto, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato generale di appalto per i lavori pubblici (D.M. LL.PP. 145/2000);
- Capitolato speciale di appalto;
- Contratto d'appalto;
- lettera di invito/bando/disciplinare di gara;
- elaborati del progetto esecutivo posto a base d'appalto; in caso di contrasto tra gli elaborati grafici, prevarrà quello di scala grafica superiore. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

ART. 6 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall'Ente appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda a:

- indicare all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento, in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo;
- non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta (salvo il minor termine di 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell'art. 118, comma 8, c.u.), termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'Ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- stipulare il contratto di subappalto con la Ditta subappaltatrice;
- depositare il contratto di subappalto presso l'Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, nonché il DUVRI, se previsto dalla normativa vigente;
- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l'obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all'art. 118 c.u. e al D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'Impresa affidataria del subappalto;
- individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la S.A. verifica la regolarità contributiva delle imprese tramite il documento unico di regolarità contributiva;

- praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;
- curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Appaltatore;
- garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dall' art. 118, comma 2, n.3, c.u.; il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 72, comma 4 lettere *c*), *d*) e *l*), ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.P.R.

554/1999; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'art. 118, c.u..

ART. 7 CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) Di aver letto lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto, di aver preso visione degli allegati elaborati di progetto e di accettare tutte le condizioni in tali atti contenute, giudicando che in base agli elaborati ed i controlli in loco, l'opera è immediatamente realizzabile senza necessità di integrazioni o varianti.
- c) Di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
- d) Di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- e) Di aver considerato la distanza delle cave di prestito esistenti e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
- f) Di aver considerato la distanza delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli organi competenti.
- g) Di conoscere tutte le spese e gli obblighi generali a carico dell'appaltatore previsti dall'art. 5 del D.M. 145 del 19/04/2000

L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme dello schema di contratto o del Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere mezzi tecnici e finanziari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Inoltre con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara implicitamente che nell'esecuzione delle opere perseguirà la Politica Ambientale dell'Ente stabilita dal Sistema di Gestione Ambientale e a conformare le modalità di esecuzione, le forniture dei materiali e l'utilizzo dei mezzi d'opera e delle attrezzature secondo le indicazioni e prescrizioni ambientali riportate negli elaborati progettuali descrittivi dei lavori e nei documenti di Sistema adottati dall'Amministrazione nell'ambito della certificazione ambientale. Tale conformità deve essere esplicitamente convalidata da sopralluoghi tecnici periodici, da parte del direttore dei lavori o del funzionario incaricato, a cui l'appaltatore dovrà sottoporre il proprio operato nel cantiere, opportunamente verbalizzati e consegnati al Responsabile Unico del Procedimento che provvederà all'archiviazione. Le prescrizioni ambientali di cui sopra sono riportate nella Procedura Ambientale PA8 "Forniture di beni e servizi" e nell'Istruzione ambientale IO - settore 10-1 "Gestione degli aspetti ambientali connessi alle attività di progettazione ed esecuzione delle opere in appalto". Tale procedura definisce le modalità adottate dall'Amministrazione Provinciale per la gestione e la sensibilizzazione dei propri fornitori e appaltatori.

La PA 8 e l'Istruzione ambientale sono depositate agli atti del Settore 10 Programmazione e Gestione del territorio e liberamente visionabili/acquisibili in copia.

ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA

Per la cauzione provvisoria si rinvia a quanto stabilito dalla lettera d'invito/bando/disciplinare di gara e all'art. 75, c.u.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.u., l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fidejussoria deve essere resa, pena la non accettazione, conformemente alle schede tipo di cui al D.M. 123/2004 e prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, c.c.

Per quanto riguarda la mancata costituzione della cauzione definitiva e il suo svincolo, si intende qui richiamato l'art. 113, commi 3 e 4, c.u.

ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.u. e art. 103 D.P.R. 554/ 1999, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. In particolare, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a: per partita 1 all'importo di aggiudicazione dei lavori, per partita 2 euro 100.000, per partita 3 euro 25.000. Tale polizza deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

La copertura assicurativa dovrà essere resa, pena la non accettazione, mediante le schede tipo di cui al D.M. 123/2004.

La polizza dovrà prevedere che, in caso di sinistro, il pagamento verrà effettuato a favore degli aventi diritto senza applicare alcuna detrazione a titolo di scoperto e/o franchigia. L'importo degli eventuali scoperti e delle franchigie previste dalla polizza rimangono a totale carico dell'impresa.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, per il bollo, la registrazione, la stampa e la spedizione del contratto saranno a completo carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 12
PROGRAMMA DEI LAVORI E LAVORI IN ECONOMIA

L'appaltatore comunicherà al Committente, entro 15 gg. dalla consegna dei lavori un programma particolareggiato ed impegnativo di esecuzione dei lavori, indicando i mezzi ed il personale che intende impiegare per compiere le opere appaltate e specificando, con suddivisione di tempo non superiori alla settimana, l'avanzamento previsto dai lavori.

Qualora il programma così sottoposto non riportasse l'approvazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà un termine di 15 (quindici) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione Appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma debba essere aggiornato.

Il programma, mentre non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra modalità.

L'Appaltatore deve indicare inoltre per iscritto quali impedimenti ostacolano eventualmente il suddetto programma dei lavori, in modo tale che la Direzione Lavori possa porvi tempestivo rimedio. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine ai sensi dell'art. 136, comma 4, c.u..

L'Amministrazione avrà facoltà di fare eseguire direttamente dall'appaltatore "in economia" quelle provviste e quelle spese attinenti all'appalto, le quali riuscirebbero di difficile e laboriosa valutazione, sia per mancanza di precise indicazioni in contratto, sia per la specialità dell'esecuzione, sia per qualsiasi eventuale difficoltà.

Le forniture di materiali e le somministrazioni di mezzi d'opera saranno valutate ai prezzi di contratto.

ART. 13
VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 132, c.u. e artt. 10 e 11 D.M. LL.PP. 145/2000, nonché degli artt. 134, 135, 136 del D.P.R. 554/1999.

ART. 14
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'esecuzione dei lavori disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 15
PRINCIPIO E TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI
PENALITA' IN CASO DI RITARDO

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre quindici giorni dal verbale di consegna come previsto all'art 5, C.S.A..

In caso di inadempienza potrà essere applicata una penale pari a quella fissata per la ritardata ultimazione dei lavori.

Il termine utile per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 90 (Novanta)** successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna .

Entro tale termine si intendono compresi anche i lavori di sgombero di ogni residuo di materiali e di tutte le attrezzature di cantiere.

In caso di ritardata ultimazione, la penale pecuniaria di cui all'art. 117 del Regolamento DPR 554/1999 rimane stabilita nella misura del 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno applicate con deduzione dall'importo dello stato finale a debito dell'Impresa e spetterà insindacabilmente all'Amministrazione di stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.

ART. 16
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la Direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 133 D.P.R. 554/1999 e all'art. 24 D.M. LL.PP. 145/2000.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 D.M. LL.PP. 145/2000, per la sospensione non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, la durata della sospensione, non dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Le contestazioni dell'Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

ART. 17
PROROGHE

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Ente appaltante, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso, la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

ART. 18
ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

Non verrà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo dei lavori.

ART. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO

L'intervento in oggetto è finanziato con mutuo.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto delle prescritte ritenute di garanzia di cui all'art. 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n° 827 modificato con la legge 10.12.1953 n° 936, raggiunga la cifra di **EURO 60.000,00 (euro Sessantamila/00)**.

Il certificato di pagamento verrà emesso entro 45 giorni dalla richiesta scritta fatta dall'Appaltatore, sempre che sia raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata.

In caso di sospensione superiore a 30 giorni naturali e consecutivi saranno liquidabili anche importi inferiori.

I materiali approvvigionati in cantiere, semprechè siano accettati dalla Direzione Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del DM 145/2000, compresi negli stati d'avanzamento per i pagamenti suddetti.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, al netto delle ritenute di garanzia.

La rata a saldo verrà corrisposta dopo che la collaudazione dei lavori, da eseguirsi nel modo di cui al relativo articolo, sarà stata approvata dalla Stazione Appaltante con provvedimento divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Essendo l'intervento in oggetto finanziato con apposito mutuo i pagamenti, sia delle rate di acconto che della rata a saldo, saranno subordinati alle apposite somministrazioni dei relativi importi da parte dell'Istituto mutuante e ciò anche ai fini del rispetto del patto di stabilità di cui alla legge finanziaria 296/2006.

Nel caso di ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento oltre i termini sopraindicati e alla emissione dei relativi titoli di spesa nei tempi previsti dalle leggi in vigore, che sia attribuibile a difetto della Stazione Appaltante, si applicano le disposizioni degli artt. 29 e 30 del DM 145/2000.

Tali disposizioni, tuttavia, non potranno in nessun caso applicarsi né per il tempo necessario all'istruttoria dei provvedimenti, alla redazione delle perizie, alla stesura degli atti aggiuntivi di contratto e a quanto altro tecnicamente o amministrativamente occorrente all'espletamento delle procedure, né a quello occorso per l'ottenimento delle prescritte approvazioni.

Parimenti non potrà essere considerato come pagamento ritardato il maggior tempo che occorresse rispetto ai termini indicati nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale, per il perfezionamento dei titoli di pagamento, a seguito di eventuali ritardi nei corrispondenti trasferimenti da parte dell'Ente Erogatore.

Qualora i termini per i pagamenti siano trascorsi o l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non siano stati tempestivamente emessi il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo contrattuale, l'appaltatore può avvalersi dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del codice civile rifiutandosi di adempiere alla sua presentazione.

L'appaltatore può altresì costituire in mora l'ente appaltante e, decorsi 60 giorni dalla data di costituzione in mora, può agire per la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, nel caso di accertata inadempienza agli obblighi, tutti comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del contratto e del presente Capitolato, si intende autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione.

Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento alcuno.

ART. 20 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dall'art. 136, c.u..

Si farà luogo alla risoluzione del contratto, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 comma 4° c.u., nei casi ivi previsti.

La risoluzione comporterà l'applicazione del disposto di cui al successivo 5° comma e quindi il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai 4/5 dell'importo del contratto.

Nessun compenso, indennità od altro spetterà all'impresa oltre quanto sopra riportato.

La stazione appaltante ha diritto a recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 134, c.u.

L'appaltatore può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 9 del D.M. 145 del 19/04/2000.

ART. 21 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 139 del Regolamento DPR 554/99; la denuncia del danno dovrà essere fatta per iscritto al direttore lavori immediatamente e comunque con un massimo di tre giorni dall'evento.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità, quali: gli smottamenti, le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi o dei manufatti, gli ammaloramenti di pavimentazioni in fase di esecuzione o eseguiti.

ART. 22 DANNI ALLE OPERE

Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdita di materiali non ancora posti in opera, opere provvisoriali ecc.

I danni causati ai materiali ed a tutti i lavori eseguiti in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo provvisorio, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore cui gli stessi materiali e lavori competono per contratto.

Qualora l'Appaltatore nell'eseguire i lavori abbia ad arrecare danni a strutture ed immobili di proprietà della Stazione Appaltante, questi sarà tenuto a ripararli a propria cura e spesa.

ART. 23 DIFETTO DI COSTRUZIONE

La Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di demolire e rifare, a totale sua cura e spese, quelle opere che essa avrà accertato essere state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti per qualità, misura, peso, ovvero con una minor lavorazione, oppure potrà a sua scelta, ridurre i prezzi convenuti in proporzione delle diminuite dimensioni della diversa lavorazione.

Se l'Appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, la Direzione Lavori potrà procedere direttamente alla demolizione ed al rifacimento dei lavori riscontrati difettosi secondo quanto previsto dall'art.18 del DM 145/2000.

Qualora successivamente venga riconosciuto che i lavori non erano difettosi, l'Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per i lavori di demolizione e ripristino, se da lui eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 24 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori sarà compiuto entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, constatata mediante certificazione del Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sarà invitato a prenderne conoscenza ed a firmarla entro 30 giorni, ferme restando tutte le disposizioni contenute negli artt. 173-174 del DPR 554/1999.

ART. 25 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

L'opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione che avrà luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 141, c.u. e dell'art. 208 D.P.R. 554/1999.

L'Impresa che si aggiudica il lavoro dovrà presentare certificato di omologazione in conformità delle norme vigenti relativamente alla rispondenza del prodotto fornito con le specifiche tecniche del presente Capitolato.

ART. 26 RATA DI SALDO

Il pagamento della rata deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile.

ART. 27 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO/(C.R.E.)

Per tutto il periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo delle opere (o c.r.e.), fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Appaltatore, che sarà quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo l'Appaltatore dovrà inoltre eseguire tutti quei lavori complementari e di finimento riconosciuti necessari dal Direttore dei Lavori, per la migliore riuscita dell'opera, nonché successivamente dopo il collaudo, sarà tenuto ad eseguire le altre opere che potranno essere prescritte dal collaudatore.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e, in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei termini previsti dalla Direzione Lavori, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie

senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori e senza causare sospensioni di attività o interruzioni di traffico nelle strade.

In particolare per le opere stradali le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei termini contrattuali.

All'atto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie e lungo le banchine.

Inoltre gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm. per ogni anno dall'esecuzione.

L'Appaltatore è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni.

ART. 28 PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

E' facoltà della Stazione appaltate richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori o del collaudo (o c.r.e.), l'uso anticipato delle opere eseguite senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. In tal caso, previ i necessari accordi con l'Appaltatore in merito all'incolumità degli occupanti ed alla decadenza delle responsabilità inerenti, si procederà al preventivo collaudo provvisorio delle opere che il Committente intende utilizzare, redigendo apposito verbale circa lo stato delle stesse, a garanzia di eventuali danni che potessero ad esse derivare.

Non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore deve darne comunicazione scritta alla Direzione Lavori con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: subito dopo deve consegnare al Committente la costruzione in stato di perfetta efficienza, fermo restando l'obbligo di provvedere a quei ritocchi che si rendessero necessari per i lavori di sua continenza.

Constatata l'ultimazione di tutti i lavori e prestazioni oggetto da parte dell'Appaltatore, la Direzione Lavori redigerà il verbale dell'avvenuta ultimazione, e la presa in consegna, per conto del Committente, dei lavori eseguiti.

La presa in consegna dei lavori eseguiti, anche se effettuati senza riserva da parte della Direzione Lavori e del Committente, non farà ritenere l'opera favorevolmente accettata ai sensi dell'art. 1664 C.C. 4° cpv, accettazione che si verificherà soltanto dopo che si sia proceduto al collaudo tecnico-amministrativo definitivo (o c.r.e.).

ART. 29 GARANZIE

Tutti i materiali ed impianti forniti, di qualsiasi natura o specie, rimangono garantiti per un periodo di un anno a partire dalla data di avvenuta ultimazione e presa in consegna dei lavori, e ciò sia che il pagamento sia stato effettuato in parte che totalmente, e nonostante l'avvenuto collaudo favorevole, sia amministrativo che tecnico (o c.r.e.).

La garanzia copre la rispondenza alle prescrizioni tecniche, la buona qualità dei materiali, il regolare montaggio ed il regolare funzionamento. Durante tale periodo di garanzia l'Appaltatore, dietro semplice avviso a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno da parte del Committente, ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, imperfezione o rottura che si verifichi nelle sue opere, nelle forniture e negli impianti, per effetto della non buona qualità dei materiali, per difetto di esecuzione, di montaggio o di calcoli e per effetto dalla non rispondenza a Leggi, Norme e Regolamenti vigenti ed alle prescrizioni tecniche; e di sostituire le parti difettose o deficienti con altre di buona qualità corrispondenti alle norme di contratto, sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutte le opere di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere murarie ed ogni altra comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito.

ART. 30
OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DELL'APPALTATORE

E' obbligo dell'appaltatore provvedere alla presentazione all'Amministrazione della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.

La documentazione dovrà essere consegnata al Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare a quanto disposto dal D.L. n. 223/2006, convertito in legge 248/2006, parte vigente e alla ulteriore normativa vigente in materia.

ART. 31
ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri e gli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 13, 14, del DM145/2000 e gli altri specificati nel presente schema di contratto, nonché nel Capitolato Speciale saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati:

1. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono, e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
2. Le eventuali spese derivanti da oneri di trasporto e smaltimento a discarica per i materiali provenienti dagli scavi e demolizioni di cantiere.
3. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale.
4. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese, tasse e diritti, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
5. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
6. La conservazione e consegna alla Stazione Appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato.
7. Il divieto di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori.

Rimane espressamente convenuto che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori e che quindi non spetterà altro compenso all'Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art. 12 del DM 145/2000 e salvo quanto previsto all'art. 34 ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dall'art. 10 del DM 145/2000, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

ART. 32
TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto, anche ai sensi dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006 e del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, parte vigente.

In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì:

1) ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulate o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2) ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

3) Ogni più ampia responsabilità è assunta dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 7 e 14 del DM 145/2000, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale da essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza ed è espressamente stabilito e convenuto che tale responsabilità ai sensi dei citati artt. 7 e 14 s'intende estesa a tutti i lavori in economia, siano essi eseguiti per cottimo fiduciario oppure eseguiti a norma dell'art. 176 del DPR 554/1999.

4) al rispetto di quanto previsto nella Legge 12 marzo 1999, n. 68 relativa alle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

5) all'osservanza, da parte di eventuali subappaltatori, delle norme anzidette nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Per quanto riguarda la possibilità di subappaltare in tutto o in parte i lavori relativi al presente schema di contratto, nonché al Capitolato si richiamano le norme previste dall'art. 21 della legge 13.9.1982 n. 646, dall'art. 2 della legge n. 726 in data 12.10.1982 e dal c.u.

Lavoro notturno o festivo:

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. In tal caso l'appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera prevista dalla normativa vigente per queste situazioni, salvo per gli interventi in urgenza per i quali si è tenuto già conto della maggior spesa per il personale nella formulazione del prezzo di intervento.

Si applica al presente progetto quanto stabilito dall'art.13 del DM 145/2000.

ART. 33 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'imposta sul valore aggiunto, da corrisponderci nella misura e con le modalità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, è dovuta all'appaltatore che, ai sensi dell'art. 18 e con le modalità di cui all'art. 21 del citato decreto, la addebiterà alla Committente a titolo di rivalsa.

ART. 34
REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, c.u., né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART. 35
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie in fase di gara potrà essere richiesto parere all'Autorità di vigilanza.
In caso di ricorso giurisdizionale, il Foro competente è quello della Spezia.

ART. 36
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il suo domicilio presso la D.L. e perciò presso la sede dell'Ente appaltante.
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate per mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata/fax. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o al capo cantiere dal Dirigente del servizio dei lavori, dal RUP o dal Direttore lavori si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

ART. 37
ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMINATORIE

I termini e le comminatorie contenuti nel Capitolato speciale d'appalto e nel Capitolato generale operano in pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 38
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Appaltatore è responsabile dei danni, manomissioni, guasti che possono derivare dai suoi lavori e dal suo personale ad opere e persone anche non di sua pertinenza nei confronti del cliente e di terzi.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e di terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In caso di infortuni/danni ogni responsabilità civile e penale ricadrà sullo stesso e non sul Committente o sul responsabile dei lavori o sul personale addetto alla Direzione Lavori e sorveglianza.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(descrizione delle lavorazioni e specificazione delle prescrizioni tecniche)

ELENCO PREZZI

ART. 1

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a Euro 130.850,00 (diconsi Euro Centotrentamilaottococinquanta/00), oltre Euro 5.350,00 per Oneri della Sicurezza e oltre Euro 27.240,00 quale IVA, come risulta dal seguente prospetto:

1 N° Ord.	2 Categoria OG/OS	3 Designazione delle lavorazioni	4 Importo complessivo di ogni lavorazione			5 Oneri di sicurezza
			Voci a corpo	Voci a misura	TOTALE	
1	OG3	Opere di scavo		2.686,20	2.686,20
2	OG3	Opere in calcestruzzo semplice od armato		47.739,71	47.739,71
3	OG3	Casseforme per calcestruzzi		9.538,10	9.538,10
4	OG3	Ferro per c.a. e reti		13.939,20	13.939,20
5	OG3	Rivestimento di muri con pietrame faccia a vista		13.939,20	13.939,20
6	OG3	Barriere metalliche di sicurezza		12.338,15	12.338,15
TOTALE IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI			EURO	130.850,005.350,00	
L'importo degli oneri di sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta), ammonta a			EURO	5.350,00		
TOTALE APPALTO			EURO	136.200,00		

Le cifre che nel precedente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste che la Stazione Appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli offerti, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti e nell'osservanza consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi.

L'appaltatore nel formulare l'offerta dovrà tenere conto che i costi relativi all'attuazione delle misure sicurezza non sono soggetti al ribasso d'asta.

Gli importi dei compensi a corpo sono fissi ed invariabili.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, i lavori appartengono alla categoria OG3.

ART. 2

OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO. FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo, dell'art. 132, c.u., nonché degli artt. 10, 11, 12 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al decreto 19 aprile 2000, n. 145, risultano dalle tavole grafiche di progetto di seguito elencate:

Tavola_0a_planimetria_catastale_1000_ESEC
Tavola_0b_CTR_5000_Calice_ESEC
Tavola_0c_PTCP_ESEC
Tavola_0d_PRG_ESEC
Tav_01_Planimetria_Generale_SDR_ESEC
Tavola_02_Sezione_Tipo_Calice_2005_ESEC
Tav_03_Sezioni_Trasversali_ESEC
Documentazione fotografica

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dalle tavole grafiche e dagli elaborati tecnici allegati al progetto, nonché dalle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In concreto l'appalto comprende le seguenti lavorazioni:

- Demolizione di muretto in pietrame esistente e ammalorato lato di monte
- Scavi di sbancamento ed a sezione obbligata lato di monte per il taglio della curva oggetto di allargamento;
- Scarifica e adeguamento pendenze trasversali per il necessario raccordo alla viabilità esistente;
- Realizzazione di strutture in calcestruzzo armato (muro di monte);
- Realizzazione di pavimentazione stradale carrabile e sistemazione della relativa zona di intersezione viabile;
- Installazione di idonee barriere metalliche di sicurezza a protezione degli allargamenti così realizzati (lato di valle);
- Regimazione ed allontanamento acque meteoriche.

ART. 3

TIPO DI CANTIERE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 e s.m.i.

Il cantiere oggetto dell'appalto regolato col presente Capitolato Speciale rientra nelle ipotesi previste dall'art. 90 comma 3 del d.lgs.81/2008 e s.m.i..

ART. 4

DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza di un ufficio di direzione dei lavori, istituito dalla Stazione Appaltante, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento.

L'ufficio, costituito da un Direttore dei Lavori e da eventuali uno o più assistenti con compiti rispettivamente di Direttore Operativo e di Ispettori di cantiere, eserciterà le mansioni di D.L. in conto esclusivo della Stazione Appaltante.

Al sopraddetto ufficio di direzione dei lavori competono tutti i poteri attribuiti dal D.P.R. 21.12.99 n.554, per quanto compatibile con il c.u..

Resta pertanto inteso che la sorveglianza della Direzione Lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti la sicurezza del cantiere, la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità dei materiali impiegati.

Qualora l'Appaltatore non ne abbia il titolo, deve assumere un Direttore di cantiere nella persona di un tecnico di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere.

Il mandato deve essere conferito con atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente che provvede a dare comunicazione alla direzione lavori (secondo quanto previsto all'art.4 del D.M. 145 del 19.04.00).

Il direttore del cantiere o l'assistente da questi nominato dovrà risultare costantemente presente negli orari di lavoro; su esso incombono il compito di curare il rispetto delle norme di sicurezza contro gli infortuni degli operai e dei terzi nonché le relative responsabilità, anche penali.

Resta inoltre espressamente inteso che è facoltà del Direttore dei Lavori richiedere in corso d'opera, anche presso eventuali fornitori, ogni verifica e prova al fine di accertare l'idoneità e la rispondenza dei materiali alle previsioni del presente Capitolato e di progetto, nonché ogni esame di laboratorio, saggio, prova o collaudo ritenuto necessario per accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni di capitolato, di progetto e di legge ed alle buone regole d'arte; tutte le conseguenti spese ed ogni onere per assistenza, manodopera, materiali, ripristini e quant'altro richiesto dal Direttore dei Lavori sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è quindi tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori senza poter sospendere o comunque ritardare il regolare progresso delle prestazioni.

ART. 5 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 129-130 del D.P.R. 554/1999

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre quindici giorni dal verbale di consegna.

ART. 6 PIANI DI SICUREZZA

Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera, incaricato dall'Ente appaltante, ha redatto il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato speciale, delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori e del D.Lgs.81/2008.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante, secondo quanto previsto dal codice unico:

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento [art. 131, comma 2, lettera a), c.u.];
- un piano operativo di sicurezza [art. 131, comma 2, lettera c), c.u.].

È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e di igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o

prestazioni specialistiche in essi compresi.

ART. 7 TRACCIAMENTI

Resta esplicitamente convenuto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione dei Lavori, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dei lavori.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari della Stazione Appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione dei Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ART. 8 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

-PREMESSA-

I materiali occorrenti per la realizzazione del presente appalto provverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualsiasi provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed ai materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse od a diverse provenienze; intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali.

Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni dai tagli e dagli scavi di ogni specie che residuerà dopo provveduto ai riempimenti e rilevati, potrà essere impiegato dall'impresa, in quanto sarà stato riconosciuto idoneo dalla direzione lavori.

Esso viene ceduto all'impresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza alcun pagamento, essendosi già tenuto conto nei singoli prezzi di tale possibilità di impiego.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 145 del 19/04/2000 e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno a seconda dei casi applicabili le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Comitato Elettronico Italiano, in osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.

-PROVENIENZA E QUALITA DEI MATERIALI

Per quanto concerne la qualità e la provenienza dei materiali, valgono altresì:

- a) per lavori edili tutte le norme contenute negli articoli dal n° 6 al n° 23 del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edili approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. con atto n° 170 del 14/12/90;
- b) per lavori stradali tutte le norme contenute nell'art. 14 del Capitolato Speciale Tipo per gli appalti di lavori stradali (ultima edizione) redatto a cura del Ministero dei LL.PP..

Per quanto riguarda i requisiti di accettazione e modalità di prova dei materiali valgono le norme stabilite nel D.M. 9.1.1996, Allegati da 1 a 8.

In particolare:

A) ACQUA

L'acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all'uso cui l'acqua medesima è destinata.

B) LEGANTI IDRAULICI

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26/5/1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché al D.M. 31/8/1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall'umidità.

C)-GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)

I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.

Si definisce:

– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;

– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;

– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;

– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;

– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all'impiego valgono i criteri di massima riportati all'art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l'additivo (filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all'occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con l'esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

D) MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.

In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori,

a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.

Tutti i materiali e i componenti di consumo o di impiego che non sono descritti nelle voci dei capitolati speciali tipo per le varie categorie di lavori, dovranno essere scelti fra le migliori qualità esistenti in commercio; dovranno esattamente corrispondere allo scopo per i quali sono destinati e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di prove eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte quelle spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Impresa avrà l'onere di sostenere le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

ART. 9 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

Per tutto quanto concerne le modalità di esecuzione delle varie categorie di lavori valgono le norme di seguito riportate:

MOVIMENTI E TRASPORTI DI MATERIALI

Ogni qualvolta si debba procedere allo sgombero di macerie e alla rimozione di materie accumulate nel cantiere di lavoro, l'impresa avrà cura di recuperare il materiale riutilizzabile e di accantonarlo regolarmente nelle posizioni che verranno fissate dalla direzione lavori, evitando in ogni caso che il materiale venga asportato per negligenza o per qualsiasi altro motivo.

Qualora l'impresa non provvedesse in conformità a tale prescrizione la direzione lavori avrà facoltà di addebitare all'impresa stessa l'importo dei materiali perduti, detraendo direttamente dalla contabilità dei lavori.

a) *Gli scavi di fondazione*, dovranno venire eseguiti a sezione obbligata (rettangolare o trapezoidale) e l'Appaltatore dovrà provvedere ogni qualvolta si rendesse necessario, anche in via prudenziale, per evitare smottamenti e franamenti alla esecuzione delle necessarie sbadacchiature con legname di sufficiente robustezza.

b) *Gli esaurimenti d'acqua* di qualsiasi provenienza e natura dovranno essere eseguiti o con aggrottamento o con i mezzi più opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo, e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuità del prosciugamento.

Tutti gli oneri di cui al presente paragrafo si intendono compresi e compensati dai prezzi unitari fissati in elenco e riguardanti gli scavi ed i getti.

c) *Scavi di sbancamento*: si considerano scavi ordinari di sbancamento quelli da eseguirsi per splateamenti con la profondità dei medesimi non oltre i cm 40 dal piano di lavoro.

Nell'esecuzione degli scavi dovranno accumularsi separatamente in superficie le materie da allontanarsi e quelle da reimpiegarsi in luogo per rinterri, ricostruzione di massicciate stradali ed altre opere. Nei prezzi unitari di elenco oltre gli oneri di cui sopra è ricompreso e compensato l'obbligo della frantumazione dei blocchi pesanti e quanto altro occorra per allontanare la materia scavata fino ai punti stabiliti.

Nell'esecuzione degli scavi in genere e in particolare degli scavi di fondazione e per fognatura dovranno rispettarsi le sezioni e le quote di progetto e quelle fissate all'atto

esecutivo dalla direzione lavori. Qualora tutto o in parte gli scavi eccedessero le dimensioni prescritte anche in conseguenza di franamenti, smontamenti, ecc., l'impresa dovrà provvedere alle necessarie correzioni secondo le modalità che la direzione lavori riterrà di prescrivere.

In ogni caso non verranno contabilizzati i volumi dei conglomerati od altre strutture che per irregolare esecuzione degli scavi occorresse eseguire in più riprese.

Negli sbancamenti sono compresi gli scavi per la formazione dei cassonetti per i quali dovrà essere regolarizzato col medesimo prezzo, il piano di posa della pietra.

d) I rinterri dovranno eseguirsi impiegando anzitutto le materie provenienti dagli scavi giudicate idonee dalla direzione lavori ed all'uopo accatastate in precedenza.

In ogni caso i rinterri dovranno effettuarsi per strati di spessore non superiore ai cm 30 accuratamente pilonati con pestelli del peso di Kg 15 a completo rifiuto, completato mediante abbondante aspersione di acqua.

Tale prescrizione vale anche per i rinterri degli spazi prodotti dagli eventuali smontamenti e per gli scavi eseguiti in eccedenza alle misure prescritte sebbene questi rinterri non vengano contabilizzati.

Trasporti a rifiuto dei materiali di scarto: dovranno effettuarsi fino alla località e posizione caso per caso approvata dalla direzione lavori. Qualora per qualsiasi motivo l'impresa o chi per essa non ottemperasse a tale specifica prescrizione la direzione lavori non solo non farà luogo al pagamento del corrispondente importo, ma applicherà una penale pari all'importo medesimo, da detrarsi direttamente dal conto finale dei lavori.

DISFACIMENTI, SMONTAMENTI, DEMOLIZIONI

Questa categoria di lavori dovrà venire eseguita nei limiti strettamente necessari in base alle disposizioni che di volta in volta impartirà la direzione lavori all'atto esecutivo.

Dovrà inoltre essere posta la massima cura da parte dell'impresa al fine di evitare che i materiali reimpiegabili non vengano comunque danneggiati. Sarà inoltre responsabile della loro custodia e conservazione nell'ambito del cantiere di lavoro.

Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti, perdite, asportazioni di materiali reimpiegabili di qualsiasi genere l'impresa dovrà provvedere alla fornitura di altrettanti materiali dello stesso tipo, dimensioni e stato di conservazione. I materiali reimpiegabili dovranno riunirsi od accatastarsi nelle vicinanze del punto del loro reimpiego se questo avviene immediatamente; in caso diverso dovranno invece accatastarsi distintamente per ogni tipo in posizione da destinarsi appositamente nel cantiere di lavoro.

MALTE E CONGLOMERATI IN GENERE

Dovranno confezionarsi con gli ingredienti e nella dosatura fissata dalle singole voci dei prezzi unitari annessi al presente Capitolato.

La mescolanza degli ingredienti verrà realizzata con mezzi meccanici e dovrà venire prolungata fino ad ottenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa della malta e del conglomerato. È fatto obbligo tassativo all'impresa di eseguire tutte le operazioni connesse con la confezione, il trasporto, il deposito provvisorio, etc., delle malte e conglomerati sopra appositi tavolati.

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Nell'esecuzione di strutture in cemento semplice ed armato dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel R.D. 16.11.1939 n. 2229 — D.M. 3.6.1968 — D.M. 16.6.1976 — D.P.R. 380/2001 — D.M. 27.7.1985 e successive modifiche ed integrazioni.

— La legge 2 febbraio 1974, n. 64 concernente provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche nonché il D.M. 24 gennaio 1986 riguardante norme tecniche relative alle costruzioni sismiche (ora DPR 380/2001)

— Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto: D.M. 23 febbraio 1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre le casseformi occorrenti per le opere di cui sopra dovranno corrispondere alla sezione ed ai dettagli che verranno fissati all'atto esecutivo e venire confezionate in modo da non subire deformazioni durante le operazioni di getto.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla scappellatura delle parti di conglomerato eccedenti le sezioni prescritte salvo che non si tratti di deformazioni gravi, nel qual caso la direzione lavori avrà facoltà di prescrivere correzioni maggiori ed anche eventuali rifacimenti.

Analogamente l'Appaltatore dovrà provvedere a sue spese e subito dopo il disarmo a riempire con malta di cemento le piccole cavità e le rientranze limitate che i getti avessero a presentare per cause speciali, salvo la facoltà della direzione lavori di adottare provvedimenti più gravi nei casi di maggiore importanza.

In particolare, per eventuali costruzioni di fogne semiovoidali e circolari dovranno essere curate in modo assoluto per ottenere una superficie interna secondo le sagome trasversali e a pendenza longitudinale di progetto in modo da evitare le benché minime irregolarità.

FERRO TONDINO

Dovrà essere posto in opera ripulito da incrostazioni di ruggine ed altri materiali terrosi od untuosi e lavorato secondo le indicazioni riportate sui disegni esecutivi.

Dovrà essere curata la scelta delle barre in modo da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni .

L'armatura metallica dovrà risultare ben legata e perfettamente centrata entro le casseforme in modo che, a disarmo avvenuto, essa risulti regolarmente annegata nel calcestruzzo.

BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Per le barriere stradali di sicurezza la normativa di riferimento risulta essere la seguente:

– D.M. LL.PP. 18/2/1992, n. 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;

– D.M. LL.PP. 15/10/1996, “Aggiornamento del D.M. 18/2/1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;

– D.M. LL.PP. 3/6/1998, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”;

– D.M. LL.PP. 11.6.1999”Integrazioni e modificazioni al D.M. 3.6.1998 recante: ”Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”

L’Impresa che si aggiudica il lavoro dovrà presentare certificato di omologazione in conformità delle norme vigenti relativamente alla rispondenza del prodotto fornito con le specifiche tecniche del presente Capitolato.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione le barriere si dividono nei seguenti tipi:

- barriere centrali di spartitraffico;
- barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo;
- barriere per opere d’arte, ponti, viadotti, sottovia, muri ecc.;
- barriere per punti singolari quali zone di appoggio opere d’arte, ostacoli fissi e simili.

La classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali, in relazione al “livello di contenimento”, risulta essere la seguente:

Classe	Contenimento
N1	Minimo
N2	Medio
H1	Normale
H2	Elevato
H3	Elevatissimo
H4	Per tratti ad altissimo rischio

Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/96.

Le fasce saranno fissate ai sostegni con il bordo superiore che dovrà trovarsi ad una altezza non minore di 70 cm dalla pavimentazione, mentre la faccia lato strada si troverà a non meno di 15 cm dal filo dei sostegni lato strada.

Ciascun tratto dovrà essere delimitato da un elemento terminale curvo o interrato.

La bulloneria di collegamento sarà a testa tonda, ad alta resistenza, con piastrina copriasola antisfilamento di mm 45x100 e spessore mm 4.

Ogni tre fasce sarà installato un dispositivo rifrangente con superficie normale all'asse stradale.

Per tutti gli altri lavori previsti nell'elenco delle voci ma non specificati negli articoli sopracitati dei Capitolati Speciali anzidetti, che si rendessero necessari, si seguiranno le norme che di volta in volta verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

ART. 10 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore si impegna a sviluppare lavori secondo il programma definito all'articolo 12 dello schema di contratto.

I tempi di esecuzione o di compimento dei lavori previsti nel programma saranno verificati dal Direttore dei Lavori.

Al riguardo l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le variazioni che la D.L. si riserva di apportare successivamente, al fine di assicurare un processo esecutivo compatibile con i tempi a disposizione, in particolare potranno essere imposti più turni giornalieri di lavori, al fine di rispettare la progressione prevista dall'appaltatore nel programma citato, ovvero per garantire il completamento dell'opera negli inderogabili tempi previsti.

La Direzione lavori si riserva inoltre in ogni modo il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Sarà cura dell'Appaltatore di condurre i lavori in modo non solo da non interrompere, ma anche solamente da non ostacolare o rendere meno sicura l'accessibilità alle proprietà circostanti, con o senza carico, con o senza veicoli od animali, provvedendo se del caso, con rampe, ponticelli o gradinate provvisorie di sicura praticabilità ed a tutte cure e spese dell'Appaltatore.

ART. 11 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri e gli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 13, 14, del DM145/2000, di cui allo schema di contratto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati:

8. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte quelle opere a tal uopo occorrenti, compresi il taglio degli alberi, i movimenti di terra, la recinzione del cantiere stesso con steccatura in legno, lamiera o con muro, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
9. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
10. L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa un'adeguata illuminazione del cantiere.
11. La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati o comunque interessati con l'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisorie e provvedendo altresì alle necessarie segnalazioni diurne e notturne.
12. La predisposizione, su richiesta della stazione Appaltante, di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, tale da garantire il transito continuo lungo la strada provinciale:
13. La fornitura e mantenimento di cartelli e di segnali luminosi nel numero sufficienti, sia di giorno che di notte, nei punti prescritti e quanto altro potrà occorrere a scopo di sicurezza o venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori.
Qualora i lavori interessino tratti stradali ove abbia a svolgersi il traffico, dovrà essere garantita l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al D.L. 30/4/92 n.285 e successive modificazioni ed al relativo regolamento di esecuzione.
14. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo non sia avvenuta la consegna delle opere alla Stazione Appaltante.
15. La fornitura di locali uso ufficio, idoneamente rifiniti, forniti dei servizi necessari ed arredati, per la permanenza ed il lavoro di ufficio del personale della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature in dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
16. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai quali tettoie, ricoveri, spogliatoi e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
17. La fornitura di tutti i necessari canneggianti, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni e saggi relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori.
18. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree che non siano nella proprietà o disponibilità dell'ente, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
19. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, in sito ben visibile indicato dalla Direzione, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori.
I cartelli, in numero adeguato all'estensione del cantiere, dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 1,00x2,00 e recare impresse a colori indelebili le diciture, ed i relativi dati, riportate nello schema tipo allegato alla Circolare n.1729/UL del 01/06/1990 del Ministro dei Lavori Pubblici.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
20. L'esecuzione e le spese per prelievi e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

E' altresì a carico dall'Appaltatore, perché da ritenersi compreso e compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere, a propria iniziativa o su richiesta della Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti, arredi e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica, da eventuali grafici illustrativi e, ove richiesto dalla Direzione Lavori, da calcoli giustificativi atti ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori.

I campioni e le relative documentazioni accettati dal Direttore dei Lavori dovranno essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione della Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore.

21. L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
22. L'esecuzione di esperienze ed analisi (come anche verifiche, assaggi, ecc.) e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
23. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità, in idonei locali o negli uffici direttivi.
24. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché il loro scarico, la sistemazione nei luoghi di deposito all'interno del cantiere, la conservazione e la custodia, garantendo a propria cura e spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
I danni che per cause dipendenti o per negligenza dell'Appaltatore fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivamente dell'Appaltatore stesso.
25. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti nel presente Capitolato.
26. L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale a dette imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come la Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
27. La pulizia quotidiana del cantiere, col personale necessario, anche se occorra per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze.
28. La fornitura di fotografie, e relativi negativi, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato d'avanzamento, nel formato 18x24.
29. L'assunzione di un Direttore di cantiere, come previsto all'art 4 C.S.A. ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Al tecnico dovrà essere conferito il mandato con atto pubblico. Detto atto dovrà essere depositato presso l'Amministrazione committente che provvede a dare comunicazione alla direzione lavori.(secondo quanto previsto all'art.4 del D.M. 145 del 19.04.00).
30. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solette, mensole, rampe, parapetti, ecc.) che venissero ordinati dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
31. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 128/1959), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

32. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
33. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere.
34. Le spese per le operazioni di collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
35. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
36. Produrre ad ultimazione dei lavori, alla Direzione, una planimetria, in triplice copia, con l'ubicazione e le dimensioni esatte delle opere realizzate, nonché con le indicazioni esatte dei percorsi degli eventuali servizi e sottoservizi (fognature-elettriche-idriche, ecc.....)

Rimane espressamente convenuto che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori e che quindi non spetterà altro compenso all'Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art. 12 del DM 145/2000 e salvo quanto previsto all'art. 34 dello schema di contratto ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dall'art. 10 del DM 145/2000, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

ART. 12 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e delle provviste o dovrà farsi rappresentare da persona a ciò delegata, in caso di rifiuto a presenziare si procederà secondo quanto previsto dall'art.160 del DPR 554/1999.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA. INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi in base ai quali saranno pagate le somministrazioni, risultanti dall'offerta presentata dall'Impresa comprendono, oltre alle spese generali ed all'utile per l'Impresa:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio, ecc. nonché nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera o in funzionamento i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori;
- d) per i lavori a misura ed a corpo tutte le spese per:
 - i mezzi d'opera e le forniture occorrenti e per le loro lavorazioni ed impiego;

- le assicurazioni d'ogni specie;
- le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di scarica, di cantiere, di occupazione temporanea e diverse;
- i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, compresi i ponteggi ;
- i carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc.;
- quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono offerti dall'Appaltatore, in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili per tutto il periodo di lavoro ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

La Spezia, li Settembre 2008

I PROGETTISTI

Geom. Fabrizio Brunetti

Geom. Matteo Ricci

Visto ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 554/2000

IL R.U.P.

(Dott. Ing. Galletto P.G.)

SCHEMA DI CONTRATTO

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA.

ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART.5 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE.

ART. 6 SUBAPPALTO

ART. 7 CONDIZIONI DI APPALTO

ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

ART. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI E LAVORI IN ECONOMIA

ART. 13 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

ART. 14 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

ART. 15 PRINCIPIO E TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI PENALITA' IN CASO DI RITARDO

ART. 16 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

ART. 17 PROROGHE

ART. 18 ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

ART. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO

ART. 20 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 DANNI DI FORZA MAGGIORE

ART. 22 DANNI ALLE OPERE

ART. 23 DIFETTO DI COSTRUZIONE

ART. 24 CONTO FINALE

ART. 25 COLLAUDO/CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

ART. 26 RATA DI SALDO

ART. 27 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

ART. 28 PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

ART. 29 GARANZIE

ART. 30 OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DELL'APPALTATORE

ART. 31 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 32 TRATTAMENTO DEL PERSONALE

ART. 33 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

ART. 34 REVISIONE DEI PREZZI

ART. 35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 36 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

ART. 37 ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMUNICAZIONI

ART. 38 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 2 OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO. FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

ART. 3 TIPO DI CANTIERE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 e s.m.i.

ART. 4 DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

ART. 5 CONSEGNA DEI LAVORI

ART. 6 PIANI DI SICUREZZA

ART. 7 TRACCIAMENTI

ART. 8 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 9 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

ART. 10 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 11 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA. INVARIABILITA' DEI PREZZI

ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA. INVARIABILITA' DEI PREZZI